

## **INFORMAZIONE PROVVISORIA N° 15**

C.C. 28 aprile 2016

**Presidente:** CANZIO

Relatore: ROMIS

**Estensore:** ROMIS

**Ricorrente:** SCURATO

**N.R.G.:** 6889/2016

**P.G.: ROSSI (Conf.)**

### **Questione controversa:**

Se - anche nei luoghi di privata dimora *ex art. 614 cod. pen.*, pure non singolarmente individuati e anche se ivi non si stia svolgendo l'attività criminosa - sia consentita l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni tra presenti, mediante l'installazione di un "captatore informatico" in dispositivi elettronici portatili (ad es., *personal computer, tablet, smartphone* ecc.).

### **Soluzione adottata:**

Affermativa, limitatamente a procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata, anche terroristica (a norma dell'art. 13 d.l. n. 152 del 1991), intendendosi per tali quelli elencati nell'art. 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, cod. proc. pen., nonché quelli comunque facenti capo a un'associazione per delinquere, con esclusione del mero concorso di persone nel reato.

### **Riferimenti normativi:**

Cost., artt. 14, 15; CEDU, art. 8; cod. proc. pen., artt. 266, 267, 271; d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. dalla legge n. 203 del 1991, art. 13; Decisione Quadro 2008/841/GAI del Consiglio del 24 ottobre 2008, art. 1.

Il Presidente

-----